



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. **124** del **08/05/2020**

OGGETTO: modifica parziale dell'O.S. n. 92 del 20.03.2020.

Il Sindaco

premesso

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

letto

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU n.108 del 27/4/2020);

l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28.03.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica", in vigore sino al 10.05.2020, salvo proroga, con la quale veniva disposto, alla lettera c), il divieto allo "svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari" nell'ambito di tutto il territorio regionale;

Richiamate

le ordinanze sindacali, adottate ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 267/00,:

- n. 92 del 20.03.2020 di "individuazione di area con accesso limitato in applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19." Istituzione della zona ad accesso limitato di Via Falanga – Via Teatro sino al 3 aprile 2020;
- n. 102 del 13.04.2020 e n. 118 del 30.04.2020 entrambe di proroga dell'efficacia delle O. S. n. 92 ed altre, adottate in materia di emergenza epidemiologica da COVID -19, sino al 17.05.2020;

dato atto che con deliberazione di G.C. n. 86 del 6.05.2020 è stato stabilito di "Prendere atto che la ripresa delle attività mercatali ed in particolare di quelle relative al Mercato "su strada" ubicato in Largo Santissimo e traverse, via Falanga e traverse, via Teatro e traverse potrà avvenire unicamente con una diversa dislocazione dei posteggi del citato Mercato al fine di avere a disposizione gli spazi fisici necessari all'applicazione delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

mercatali, come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 42 del 02.05.2020;

Incaricare il Dirigente competente della predisposizione degli atti necessari alla diversa dislocazione dei posteggi costituenti il suddetto Mercato "su strada";

Impartire al citato Dirigente l'indirizzo di utilizzare temporaneamente, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e nelle more dell'adozione degli atti formali necessari alla individuazione di una nuova dislocazione per i citati posteggi "su strada", gli spazi non assegnati nel Mercato "in sede propria" di via Circumvallazione, per la sistemazione dei titolari di concessione nel Mercato "su strada" con priorità rispetto ad altri eventuali soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (c.d. "spuntisti"), al fine di consentire la ripresa in sicurezza delle attività dei titolari dei suddetti posteggi "su strada", nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali tese a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

Visto

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";*

Ritenuto, pertanto, che allo stato l'emergenza epidemiologica sembra avviata al regresso in considerazione della diminuzione dei numeri di contagiati e del contestuale aumento dei soggetti guariti, nell'ambito del territorio comunale;

sulla base di quanto rappresentato e delle menzionate sopravvenienze relative al territorio regionale e comunale, sembrano essere venute meno, in parte, le esigenze precauzionali in materia di igiene e sanità pubblica per cui occorre rivedere il complessivo impianto delle misure ad oggi vigenti nella zona di Via Falanga – Via Teatro del Comune di Torre del Greco, al fine di contemperare le affievolite esigenze di contrasto all'emergenza epidemiologica, con quelle dei residenti e degli operatori commerciali esistenti *in loco* ;

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

Dato atto che la presente sarà inviata alla Prefettura di Napoli;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, di modificare l'ordinanza sindacale n. 92 del 20.03.2020 vigente sino al 17 maggio 2020 stabilendo che:

- 1- è istituita nell'area ricompresa tra Via Salvator Noto intersezione con 1^a traversa Salvator Noto, Via Salvator Noto intersezione con 2^a traversa Salvator Noto, Via Teatro intersezione con 1° vicolo Orto Contessa, Via Teatro intersezione con 2° vicolo Orto Contessa, parte superiore delle scale di



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Via Gradoni Teatro e l'ingresso dalla Piazza Santa Croce, una "zona rossa" identificata quale porzione del territorio comunale ove non sussistono condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;

- 2- **a partire dall'11 maggio 2020** l'accesso (sia pedonale che veicolare) alla predetta zona è consentito solo in maniera contingentata o comunque atta a garantire il rispetto delle misure di prevenzione di cui al DPCM 11 marzo 2020 e precedenti (divieto di assembramento, distanza minima interpersonale di un metro ed altro), oltre che da Via Falanga e da Via Teatro anche da 1^a traversa Salvator Noto, scale di Via Gradoni e 2° vicolo Orto Contessa;
- 3- restano chiusi sino al 17 maggio 2020 e salvo proroghe, con interdizione totale all'accesso, i seguenti varchi alla detta "zona rossa":
 - Via Salvator Noto intersezione con 2^a traversa Salvator Noto;
 - Via Teatro intersezione con 3° vicolo Orto Contessa;
 - ingresso Piazza Santa Croce.
- 4- è vietato, sino alla data del 31.07.2020 – data di fine emergenza epidemiologica sul territorio nazionale – lo svolgimento di mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari, nella zona di cui al punto 1;
- 5- restano sospese, sino alla data del 31.07.2020, nella medesima zona di cui al punto 1, le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico anche per gli esercizi in sede fissa.

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore con decorrenza dall'11 maggio 2020 e sia pubblicata sull'Albo Pretorio on- line del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente";

sia inviata a :

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

Sig.ri Dirigenti del Comune di Torre del Greco;

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale).

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle presente Ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

Il Sindaco
Dott. Giovanni Palomba

